Oggetto

Domanda di pronuncia pregiudiziale — Tribunalul Argeş — Interpretazione dell'art. 5 della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali e dell'art. 8 della Dichiarazione universale dei diritti dell'uomo — Risarcimento in favore di persone che hanno subito condanne per motivi politici sotto il regime comunista — Ammissibilità di una normativa nazionale che riduce il diritto al risarcimento del danno morale subito.

Dispositivo

La Corte di giustizia dell'Unione europea è manifestamente incompetente a rispondere alle questioni sottoposte dal Tribunalul Argeş (Romania) con decisioni 4 aprile e 4 luglio 2011.

Sentenza della Corte (Quinta Sezione) 15 dicembre 2011 — Commissione / Spagna

(causa C-560/08)

«Inadempimento di uno Stato — Direttiva 85/337/CEE — Valutazione dell'impatto ambientale di determinati progetti pubblici e privati — Direttiva 92/43/CEE — Conservazione degli habitat naturali — Progetti di raddoppio e/o sistemazione della strada M-501 in Spagna — ZPS ES0000056 "Encinares del río Alberche y río Cofio" — SIC proposto ES3110005 "Cuenca del río Guadarrama" e SIC proposto ES3110007 "Cuencas de los ríos Alberche y Cofio"»

1. *Ricorso per inadempimento — Procedimento precontenzioso — Decisione della Commissione di sospendere il procedimento dinanzi alla Corte di Giustizia — Rinuncia al potere discrezionale di ricorrere alla suddetta Corte — Insussistenza (Art. 258 TFUE) (v. punto 72)*

2. *Ambiente — Valutazione dell'impatto ambientale di determinati progetti — Direttiva 85/337 — Contenuto della valutazione — Presa in considerazione degli effetti indiretti e complessivi del progetto sull'ambiente — Insussistenza — Inadempimento (Direttiva del Consiglio 85/337, come modificata dalla direttiva 2003/35, artt. 2, nn. 1, 3, 4, n. 2, e 5, n. 1, e allegati II, III e IV) (v. punti 98, 100, 133)*

3. *Ambiente — Valutazione dell'impatto ambientale di determinati progetti — Direttiva 85/337 — Ambito di applicazione della valutazione — Modifica o ampliamento dei progetti — Inclusione (Direttiva del Consiglio 85/337, come modificata dalla direttiva 2003/35, art. 4, n. 2, e allegato II, punto 13) (v. punti 103, 105-106, 137)*

4. *Ambiente — Valutazione dell'impatto ambientale di determinati progetti — Direttiva 85/337 — Obbligo di informare il pubblico in merito alla richiesta di autorizzazione di un progetto e alla disponibilità delle informazioni raccolte — Assenza di valutazione preventiva dell'impatto dei progetti sull'ambiente — Inadempimento (Direttiva del Consiglio 85/337, come modificata dalla direttiva 2003/35, artt. 6, n. 2, e 8) (v. punti 108-109, dispositivo 1)*

5. *Ambiente — Valutazione dell'impatto ambientale di determinati progetti — Direttiva 85/337 — Obbligo di informare il pubblico in merito alla decisione di concessione o di diniego dell'autorizzazione a realizzare un progetto — Pubblicazione della dichiarazione di impatto ambientale — Insufficienza — Inadempimento (Direttiva del Consiglio 85/337, come modificata dalla direttiva 2003/35, art. 9) (v. punto 112, dispositivo 1)*

6. *Ambiente — Conservazione degli habitat naturali e della flora e della fauna selvatiche — Direttiva 92/43 — Autorizzazione di un piano o di un progetto su un sito protetto — Presupposti — Controllo preventivo — Valutazione dell'impatto del progetto sul sito — Opportuna valutazione — Valutazione che permette di concludere nel senso dell'assenza di effetti dannosi per l'integrità del sito —*

Insussistenza — Inadempimento (Direttiva del Consiglio 92/43, art. 6, n. 3) (v. punti 131-132, 139, dispositivo 1)

7. *Ambiente — Conservazione degli habitat naturali e della flora e della fauna selvatiche — Direttiva 92/43 — Autorizzazione per motivi imperativi di superiore interesse pubblico di un piano o di un progetto su un sito protetto — Presupposto — Identificazione preventiva dell'impatto del suddetto piano o progetto sul sito — Insussistenza — Inadempimento (Direttiva del Consiglio 92/43, art. 6, nn. 3 e 4) (v. punti 138-139, dispositivo 1)*

8. *Ambiente — Conservazione degli habitat naturali e della flora e della fauna selvatiche — Direttiva 92/43 — Autorizzazione di un piano o di un progetto su un sito protetto in assenza dell'adozione delle misure necessarie per evitare la perturbazione volontaria delle specie animali protette viventi nei siti di importanza comunitaria — Inadempimento [Direttiva del Consiglio 92/43, artt. 6, nn. 3 e 4, 7 e 12, n. 1, lett. b) e d)] (v. punti 140-142, 144, dispositivo 1)*

Oggetto

Inadempimento di uno Stato — Violazione degli artt. 2, n. 1, 3, 4, n. 1 o n. 2, 5, 6, n. 2, 8 e 9 della direttiva del Consiglio 27 giugno 1985, 85/337/CEE, concernente la valutazione dell'impatto ambientale di determinati progetti pubblici e privati (GU L 175, pag. 40) e dell'art. 6, nn. 3 e 4, in combinato disposto con l'art. 7, e dell'art. 12, n. 1, lett. b) e d), della direttiva del Consiglio 21 maggio 1992, 92/43/CEE, relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche (GU L 206, pag. 7), come interpretata dalle sentenze della Corte di giustizia 13 gennaio 2005, causa C-117/03, e 14 settembre 2006, causa C-244/05 — Progetti di raddoppio e/o sistemazione della strada M-501 — ZPS ES 0000056 «Encinares del río Alberche y río Cofio» — SIC proposto ES 3110005 «Cuenca del río Guadarrama» e SIC proposto ES 3110007 «Cuencas de los ríos Alberche y Cofio».

Dispositivo

1) Il Regno di Spagna, non soddisfacendo i requisiti di cui:

— agli artt. 2, n. 1, 3, 4, n. 1 o n. 2, a seconda dei casi, e 5 della direttiva del Consiglio 27 giugno 1985, 85/337/CEE, concernente la valutazione dell'impatto ambientale di determinati progetti pubblici e privati, come modificata dalla direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 26 maggio 2003, 2003/35/CE, per quanto riguarda i progetti separati di raddoppio e/o sistemazione dei tratti 1, 2 e 4 della strada M-501;

— agli artt. 6, n. 2, e 8 della direttiva 85/337, come modificata dalla direttiva 2003/35, relativamente ai progetti separati di raddoppio e/o sistemazione dei tratti 2 e 4 della citata strada;

— all'art. 9 della direttiva 85/337, come modificata dalla direttiva 2003/35, per quanto riguarda i progetti separati di raddoppio e/o sistemazione dei tratti 1, 2 e 4 della medesima strada;

— all'art. 6, nn. 3 e 4, della direttiva del Consiglio 21 maggio 1992, 92/43/CEE, relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche, in combinato disposto con l'art. 7 della medesima direttiva, per quanto riguarda i progetti separati di raddoppio e/o sistemazione dei tratti 1, 2 e 4 della strada M 501, con riguardo alla zona di protezione speciale ES0000056 «Encinares del río Alberche y río Cofio», e

— all'art. 12, n. 1, lett. b) e d), di tale medesima direttiva, per quanto riguarda i progetti separati di raddoppio e/o sistemazione del tratto 1 della strada M-501, con riguardo al sito proposto come sito di importanza comunitaria ES3110005 «Cuenca del río Guadarrama», e ai tratti 2 e 4 della medesima strada, con riguardo al sito proposto come sito di importanza comunitaria ES3110007 «Cuencas de los ríos Alberche y Cofio»,

è venuto meno agli obblighi ad esso incombenti in virtù delle citate disposizioni.

2) Il Regno di Spagna è condannato alle spese.

3) La Repubblica di Polonia sopporterà le proprie spese.

Sentenza della Corte (Ottava Sezione) 15 dicembre 2011 — Commissione / Francia

(causa C-624/10)

«Inadempimento di uno Stato — Fiscalità — Direttiva 2006/112/CE — Artt. 168, 171, 193, 194, 204 e 214 — Normativa di uno Stato membro che prevede l'obbligo di designare un rappresentante fiscale da parte del venditore o del prestatore stabilito al di fuori del territorio nazionale e di registrarsi ai fini IVA in tale Stato membro — Normativa che consente una compensazione tra l'IVA detraibile sopportata dal venditore o dal prestatore stabilito al di fuori del territorio nazionale e quella da lui riscossa in nome e per conto dei suoi clienti»

Disposizioni tributarie — Armonizzazione delle legislazioni — Imposte sulla cifra d'affari — Sistema comune d'imposta sul valore aggiunto — Debitori dell'imposta — Deroghe a un regime nazionale di autoliquidazione — Normativa nazionale che impone, al venditore o prestatore stabilito fuori dallo Stato membro interessato, la designazione di un rappresentante fiscale e la registrazione ai fini dell'imposta sul valore aggiunto nello Stato membro di cui trattasi — Normativa che autorizza inoltre detto venditore o prestatore a effettuare la compensazione tra l'imposta detraibile sopportata e quella riscossa in nome e per conto dei suoi clienti — Inadempimento (Direttiva del Consiglio 2006/112, artt. 168, 171, 193, 194, 204 e 214) (v. punti 39, 42, 46, 50)